

Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024

Regole di Condotta, Codice Etico e Regolamento di disciplina

1 – Ambito di applicazione

Il codice etico e deontologico è costituito da un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza e indica la condotta dei Soci. Le norme deontologiche si applicano a tutti i professionisti iscritti all'AILPU, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. Il professionista AILPU è consapevole che, per svolgere le attività inerenti alla propria professione, debba conseguire specifiche competenze mediante la partecipazione a corsi di formazione nonché mediante un costante aggiornamento professionale. La sua formazione specifica prevede, anche in un'ottica multiprofessionale, l'approfondimento di discipline umanistiche nonché l'acquisizione di tecniche di ascolto, mediazione e comunicazione.

2 – Scopo

Come persone responsabili, organizzate per valorizzare le professioni umanistiche integrate obiettivo primario dell'Associazione è di comporre e delineare i diritti ed i doveri cui i professionisti aderenti all'Associazione Italiana Libere Professioni Umanistiche attingono nell'esercizio professionale. Ogni diritto o dovere del professionista è di vitale importanza nell'esercizio lavorativo dello stesso, e ne favorisce le competenze operative. Ciò comporta per il professionista l'osservanza del presente Codice e dello Statuto dell'Associazione, eventuale inosservanza potrebbe causare l'applicazione di sanzioni disciplinari. L'Associazione Italiana Libere Professioni Umanistiche - AILPU intende tutelare i propri associati nello sviluppo, promozione e rappresentanza degli interessi professionali, morali, sindacali, economici e di quelli, comunque, nascenti dall'esercizio di professioni e di qualificazioni professionali afferenti alla comunicazione, alle relazioni umane, allo sviluppo personale e professionale e alle relazioni d'aiuto. L'Associazione ripudia e combatte qualunque forma di discriminazione, sia essa di genere (è promossa l'uguaglianza di genere secondo le Direttive, le Risoluzioni e le Raccomandazioni degli organismi dell'Unione Europea), di diversa abilità, di religione, di orientamento sessuale, di convinzioni personali, di aspetto fisico, di colore della pelle, di lingua, di origini etniche, di condizioni sociali, di appartenenza politica e sindacale, di cittadinanza, di condizioni personali e di salute, di gravidanza, di maternità, di scelte familiari o di età.

3 - Senso civico responsabile

Come cittadini responsabili di questa Comunità e di questa Nazione, gli appartenenti all'Associazione sostengono e rispettano la legge, tutti i diritti e i privilegi accordati dalla legge a ciascun cittadino.

4 - Principi etici oltre la legge

AILPU riconosce anche il valore di un impegno all'applicazione di principi etici e di diritti umani che possono andare oltre la semplice conformità alle leggi esistenti. L'Associazione aggiunge la propria lista di principi o valori etici, compresi i principi primari e quelli a essi correlati, come l'autonomia, la privacy, la protezione, il servizio al bene comune, l'intento benefico, l'essere



Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024

veritieri, il mantenere le promesse, la trasparenza, la correttezza, la fedeltà allo scopo o altri ancora, indicati nelle disposizioni che seguono.

4.1 Autonomia

L'Associazione favorisce la libertà e l'autonomia individuali nel perseguimento degli ideali e dei compiti istituzionali. Libertà ed autonomia devono essere esercitate con onestà, correttezza e responsabilità nel pieno e sostanziale rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle regole statutarie e dello spirito degli accordi sottoscritti anche tramite l'adozione di sistemi di autoregolamentazione. Tutte le persone appartenenti all'Associazione sono libere di esprimere, in forma motivatamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'istituzione, tali attività devono comunque essere sempre improntate al rispetto della dignità delle persone, alla correttezza del linguaggio, alla lealtà istituzionale, nella piena osservanza delle regole statutarie.

4.2 Segretezza e riservatezza

Il Professionista AILPU ha il diritto etico e legale alla privacy personale, fondato sul principio primario del rispetto. L'Associazione garantisce riservatezza alla persona, per salvaguardarne il diritto contro le intrusioni negli archivi e nelle informazioni più personali, salvo autorizzazione della stessa.

4.3 Trasparenza e Correttezza

Tutti coloro che operano per l'Associazione sono personalmente responsabili nell'utilizzare le risorse sociali in modo efficiente, e adottano il massimo livello di trasparenza nei confronti degli Associati e di tutti gli aventi causa. L'Associazione si impegna al rispetto sostanziale e fermo del principio dell'imparzialità del proprio operare, privilegiando nelle scelte esclusivamente il riconoscimento e la valorizzazione delle capacità e competenze individuali, del merito personale per l'interesse generale dell'istituzione e della comunità.

4.4 Probità, dignità e decoro

Il professionista AILPU deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. L'Associazione non tollera alcuna forma di molestia, sia essa psicologica o morale o sessuale, in quanto condotte lesive della dignità umana e assicura alle vittime una sollecita protezione libera da pregiudizi. Sarà sottoposto a procedimento disciplinare il professionista cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. L'associato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine dell'Associazione.

4.5 Diligenza e Competenza

Il Professionista deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. Presupposti impliciti dell'attività professionale sono la diligenza e la competenza: la prima assicura la qualità della prestazione, mentre la seconda tende ad affermare la legittimazione specifica dell'attività professionale richiesta.

1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.


Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024

2. Il Professionista deve comunicare al Cliente le circostanze ostative alla sua richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.
3. Il Professionista deve svolgere l'attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l'obbligo di rifiutare la richiesta quando riconosca di non poterla svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.
4. Il Professionista ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.
5. Il Professionista non deve accettare incarichi professionali in materie su cui non ha un'adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.
6. Il Professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, in maniera da acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.
7. Nell'esercizio della professione il Professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta.
8. Il Professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.

5 - Segretezza e riservatezza

È dovere del professionista AILPU mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dal/i cliente/i o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza dell'incarico.

1. Il Professionista deve mantenere la riservatezza sulle prestazioni professionali oltre che per i contenuti anche relativamente all'esistenza della prestazione stessa.
2. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui o di coloro che si rivolgano al professionista per chiedere assistenza senza che l'incarico sia accettato.
3. Il Professionista ha cura di custodire tutto il materiale relativo al/i cliente/i, salvaguardandolo/i da ogni accesso indesiderato.
4. Il Professionista deve garantire che il segreto professionale sia esteso a tutte le persone che per loro condizione, stato o ufficio sono in contatto con il professionista e possono in qualsiasi modo avere accesso ai dati custoditi.
5. Il Professionista è tenuto al segreto professionale anche nei confronti degli ex clienti.
6. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso del/i cliente/i, purché non violi la riservatezza di altre persone.
7. Il Professionista deve mettere al corrente il/i cliente/i che la violazione del segreto professionale è obbligatoria, se legalmente richiesta dall'autorità, in caso di procedimenti giudiziari. AILPU garantisce l'integrità propria e altrui nell'utilizzo e nella gestione delle informazioni. Pone attenzione e discrezione quando viene a conoscenza di informazioni e lo fa con sensibilità e rispetto della dignità individuale e collettiva, e considera riservati i dati personali o aziendali e



Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024

tutte le informazioni di cui viene a conoscenza salvo che le persone o le organizzazioni non acconsentano a rivelarli.

6 - Obbligo di formazione permanente

È dovere del professionista AILPU curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività. Il professionista AILPU realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative volte all'approfondimento sulla materia di competenza. È dovere deontologico del professionista quello di rispettare il Regolamento in materia di formazione adottato dall'Associazione. L'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dal regolamento, costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti. Per ogni professione contemplata, l'Associazione predispone un regolamento ad hoc relativo agli obblighi di formazione professionale continua richiesta.

I professionisti iscritti ad AILPU dovranno attenersi alle indicazioni presenti nel regolamento della propria attività (www.ailpu.it/formazione-permanente) al fine di ottenere la Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale (AQP). Ai sensi dell'art. 11 punto 1 (compie tutti gli atti inerenti alla sua funzione) la verifica dei requisiti spetta al Consiglio Direttivo che, di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico, potrà all'uopo avvalersi di apposite commissioni. Ai fini della Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale (AQP) i soci potranno avvalersi delle attività previste dai corsi riconosciuti AILPU (www.ailpu.it/offertaformativa).

7 - Conflitto di interessi

Il professionista AILPU si impegna alla trasparenza delle sue relazioni, e pone gli interessi a lungo termine dell'Associazione, dei suoi soci, e della professione davanti ai suoi interessi personali. Si ha conflitto di interesse quando l'interesse privato di un soggetto attivo nell'Associazione contrasta o è concorrente, anche solo potenzialmente, con l'interesse, non solo economico, dell'Associazione. Tale conflitto si sostanzia anche nel prevalere degli interessi di un soggetto esterno all'Associazione rispetto agli interessi dell'Associazione stessa.

8 - Uso del nome e della reputazione dell'Associazione

L'appartenenza e la partecipazione, a qualsiasi titolo, all'Associazione esigono piena lealtà istituzionale e non possono essere in alcun modo utilizzate per fini personali. Ogni atto posto in essere per conto dell'Associazione o nel suo interesse non deve in alcun modo lederne l'immagine e la rispettabilità. Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'istituzione.

9 - Procedimenti disciplinari

9.1 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza,



Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024

soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l'eventuale danno provocato. Le sanzioni disciplinari sono: a) l'ammonimento orale b) la censura; c) la esclusione del socio per indegnità e relativa cancellazione dagli elenchi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione. Il controllo dell'applicazione del presente codice di condotta è demandato al Collegio dei Probiviri, che delibererà a maggioranza anche le eventuali sanzioni.

9.1.1 - Ammonimento orale

L'ammonimento orale consiste nel richiamare il socio sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi.

9.1.2 - Censura

La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo. La censura si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l'assenza di precedenti dell'iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

9.1.3 - Esclusione del socio e cancellazione dagli elenchi

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto il socio può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa nonché per gravi comportamenti in contrasto con il presente Codice Etico. La cancellazione dall'elenco consiste nell'esclusione dall'elenco dei soci. La cancellazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell'iscritto nell'elenco dei professionisti.

Articolo 10 – Rapporti tra procedimento disciplinare e processo penale

Nel caso di commissione di fatti illeciti di rilevanza penale, la valutazione disciplinare da parte dell'Associazione, non è ostacolata dalla pendenza delle iniziative penali.

Articolo 11 – Impugnazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari possono essere sempre impugnate dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

12 - Diffusione e formazione sul rispetto del Codice Etico e Deontologico

L'Associazione si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del presente Codice Etico e Deontologico mediante la messa a disposizione sia dei soci che dei terzi e di qualunque altro interlocutore attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione www.ailpu.it, richiedendo ad ogni associato di conoscerlo, approvarlo e rispettarlo.

Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024

Il presidente AILPU
Associazione Italiana Libere Professioni Umanistiche

dr. Claudio Boccia

